



COMUNE DI GRESSONEY – LA – TRINITE’

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
**N.43 DEL 23/12/2024**

**Approvazione modifica all'articolo 10 del vigente Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI).**

L'anno duemilaventiquattro addi ventitre del mese di dicembre, nella sala consiliare Comunale, alla convocazione in sessione Ordinaria disposta dal Presidente-Sindaco per le ore sedici e minuti zero, è stata partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge e risultano all'appello nominale:

Cognome e Nome	Presente
1. GIROD Alessandro - Presidente	Si
2. FAVRE Lydia - Vice Sindaco	Si
3. CORSICO PICCOLINO Annamaria - Consigliere	Si
4. MODINA Daniele - Consigliere	Giust.
5. RIAL Cristian - Consigliere	Si
6. RIAL Dario - Consigliere	Si
7. RIAL Oscar - Consigliere	Si (da remoto)
8. RODOLFO Paola - Consigliere	Si
9. THEDY Laura Tecla Elsa - Consigliere	Si
10. VIGANO' Paolo Maria - Consigliere	Si (da remoto)
11. WELF Pietro - Consigliere	Si (da remoto)

Assegnati n. 11 In carica n. 11. Presenti n. 10. Assenti giustificati n. 1. Risultato che gli intervenuti sono in numero legale presiede il Signor GIROD Alessandro nella sua qualità di Presidente; partecipa il Segretario Stefania ROLLANDOZ. La seduta è pubblica. Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

## Il Consiglio comunale

**Visto** l'art. 23 della L.R. 7 dicembre 1998 n. 54, in materia di Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta.

**Vista** la L.R. 5 agosto 2014 n. 6, in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali.

**Richiamato** l'art. 42, comma 2, lett. f) del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che attribuisce al Consiglio comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

**Richiamato** l'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*.

**Dato atto** che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8, della L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*.

**Richiamato** in tal senso quanto stabilito dall'art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*.

**Richiamate** le proprie deliberazioni:

- n. 23 del 24.06.2021, recante "Approvazione del regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI)";
- n. 5 del 09.02.2022, recante "Approvazione del regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI). Modificazione all'articolo 10 del regolamento";
- n. 17 del 30.05.2022, recante "Approvazione Regolamento generale delle entrate comunali, Regolamento dell'imposta municipale propria (IMU) e Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI), per l'anno 2022";
- n. 17 del 28.04.2023, recante "Approvazione Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI), a valere dal 1° gennaio 2023".

**Precisato** che, a seguito di verifiche d'ufficio, si rende necessario provvedere all'approvazione di una modifica all'art. 10 (Numero di occupanti) del vigente Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI), in particolare relativamente al comma 6, il quale attualmente recita: "In sede di prima applicazione della tariffa, il numero degli occupanti l'alloggio è così determinato:

- per i residenti, è desunto d'ufficio sulla base dei dati forniti dall'anagrafe comunale;
- per i non residenti, ovvero per le unità tenute a disposizione dai residenti, si assume come numero di occupanti un numero stimato pari a 3 (tre)".

**Evidenziato** che la modifica all'art. 10 (Numero di occupanti), commi 6, 7, 8 e 9, da apportare al citato Regolamento risulta la seguente:

"6. In sede di prima applicazione della tariffa, il numero degli occupanti l'alloggio è così determinato:

- per i residenti, è desunto d'ufficio sulla base dei dati forniti dall'anagrafe comunale;
- per i non residenti, ovvero per le unità tenute a disposizione dai residenti, ove il numero degli occupanti non risulti dalla denuncia in possesso del Comune, la quantificazione avviene mediante

autodichiarazione o sulla base di adeguata documentazione relativa ai componenti del nucleo familiare che occupa l'immobile.

7. Agli utenti non residenti e agli immobili tenuti a disposizione dai residenti, in assenza della presentazione della denuncia integrativa di cui al comma precedente, è attribuito, in via presuntiva e salvo conguaglio, un numero di occupanti per unità immobiliare pari a:
  - un occupante se la superficie calpestabile della parte abitativa dell'alloggio, esclusi gli accessori, è inferiore a 38 mq;
  - due occupanti se la superficie calpestabile della parte abitativa dell'alloggio, esclusi gli accessori, è uguale o superiore a 38 mq e inferiore a 42 mq;
  - tre occupanti se la superficie calpestabile della parte abitativa dell'alloggio, esclusi gli accessori, è uguale o superiore a 42 mq e inferiore a 56 mq;
  - quattro occupanti se la superficie calpestabile della parte abitativa dell'alloggio, esclusi gli accessori, è uguale o superiore a 56 mq e inferiore a 66 mq;
  - cinque occupanti se la superficie calpestabile della parte abitativa dell'alloggio, esclusi gli accessori, è uguale o superiore a 66 mq e inferiore a 76 mq;
  - sei occupanti o più se la superficie calpestabile della parte abitativa dell'alloggio, esclusi gli accessori, è uguale o superiore a 76 mq.
8. Nel caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, ove il conduttore dell'immobile non vi abbia acquisito la residenza, l'obbligo di presentazione della dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli occupanti incombe in via solidale sul proprietario e/o titolare di diritto reale sull'immobile, in quanto soggetto passivo d'imposta, e sul conduttore dello stesso immobile.
9. Ove la comunicazione di variazione dei soggetti non residenti venga effettuata entro i termini previsti, il tributo è adeguato a decorrere dal primo giorno successivo alla data in cui si è verificata la variazione del numero dei componenti.”

**Considerato** che tale modifica comporta, di conseguenza, l'aggiornamento del vigente Regolamento TARI, al fine di evitare, per quanto possibile, situazioni di conflitto con la normativa primaria introdotta dal Legislatore e ha previsto specifici adempimenti per l'Ufficio Tributi e per i contribuenti, che devono trovare una definizione corretta e aggiornata nella disciplina regolamentare applicata dal Comune, per evitare l'insorgenza di possibili contenziosi.

**Ritenuto** quindi necessario procedere all'approvazione dell'aggiornamento del vigente Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI), per recepire la modifica all'art. 10 (Numero di occupanti), commi 6, 7, 8 e 9, come sopra riportata.

**Ritenuto** che l'approvazione dell'aggiornamento del Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) possa intervenire con una sola deliberazione dell'organo comunale competente, finalizzata ad introdurre una disciplina omogenea a livello regolamentare a partire dall'anno 2025.

**Richiamato** l'art. 21, comma 3, lett. a) della L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 («*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*»), in merito alla competenza all'approvazione dei regolamenti in materia tributaria.

**Richiamato** l'art. 17, del vigente Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 in data 8 aprile 2020, in merito alle competenze per l'approvazione dei regolamenti in materia tributaria.

**Constatato**, quindi, che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente Statuto comunale, tra le competenze del Consiglio comunale.

**Ritenuto**, quindi, necessario procedere all'approvazione dell'aggiornamento del Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI), a decorrere dal 1° gennaio 2025.

#### **Richiamati:**

- ◆ la legge regionale 07.12.1998, n. 54, recante “Sistema delle autonomie locali in Valle d'Aosta”;
- ◆ lo statuto comunale vigente, approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 28.09.2001 e rivisto da ultimo con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 16.11.2020;
- ◆ la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024/2026”, in vigore dal 1° gennaio 2024;
- ◆ la legge regionale 19 dicembre 2023, n. 25, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il

triennio 2024/2026). Modificazioni di leggi regionali”, pubblicata nel B.U.R. n. 57 del 27.12.2023, in vigore dal 01.01.2024;

- ◆ il bilancio di previsione per il triennio 2024/2026, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 27.12.2023 e successive modifiche (D.C. n. 2/21.02.2024, D.C. n. 11/29.04.2024 e D.C. n. 14/19.06.2024, D.C. n. 15/19.06.2024, D.C. n. 19/29.07.2024, D.C. n. 25/16.10.2024, D.C. n. 32/27.11.2024 e D.C. n. 39/23.12.2024);
- ◆ la deliberazione della Giunta comunale n. 5 in data 22.01.2024 di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) per il triennio 2024/2026, ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113;
- ◆ la deliberazione della Giunta comunale n. 6 in data 22.01.2024 di approvazione del Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2024/2026, ai sensi dell’articolo 169 del D.lgs. n. 267/2000 e assegnazione delle quote di bilancio triennale 2024/2026 ai responsabili di spesa;
- ◆ il regolamento comunale di contabilità vigente, approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 06.08.2018;
- ◆ il regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 18.03.2005, successivamente modificato con deliberazione n. 3 del 14.02.2011 e con deliberazione n. 28 del 29.06.2022.

**Atteso** che il Segretario comunale ha espresso il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta reso dal responsabile del servizio interessato ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del D.lgs. 267/2000-TUEL e dell’art. 49/bis, comma 2, della legge regionale 07.12.1998, n. 54.

**Atteso** che il Segretario comunale ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi dell’articolo 49 bis, comma 1, della legge regionale 07.12.1998, n. 54 e dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22.

**Procedutosi** a votazione palese per alzata di mano per i Consiglieri presenti e per appello nominale per i Consiglieri in videoconferenza, si riscontra il seguente risultato:

presenti: n. 10

assenti: n. 1

astenuti: n. 0

favorevoli: n. 10

contrari: n. 0

**Visto** l’esito della votazione, il Consiglio comunale

### **d e l i b e r a**

1. **Di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. **Di approvare** la modifica all’art. 10 (Numero di occupanti), commi 6, 7, 8 e 9, del vigente Regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 28.04.2023, come riportato in premessa.
3. **Di provvedere** all’aggiornamento del citato Regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI), allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, in vigore dal 1° gennaio 2025.
4. **Di dare atto** che, sulla base di quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il regolamento approvato avrà efficacia dal 1° gennaio 2025, essendo stato adottato oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione 2024/2026.
5. **Di riservarsi**, a fronte dell’adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina delle entrate comunali, di modificare i relativi regolamenti, ove il Legislatore dovesse differire il termine di approvazione dei bilanci comunali.
6. **Di dare atto** che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis del D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011, per avere efficacia dal 1° gennaio 2025, la pubblicazione dell’allegato regolamento sul Portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze dovrà essere effettuata entro il 14 ottobre 2025, sulla base di quanto disposto dall’art. 15bis del D.L. 34/2019, convertito nella L. 58/2019.

7. **Di prendere atto** che, con l'approvazione del citato regolamento da parte del Consiglio comunale, dovranno intendersi abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2025, tutte le norme regolamentari che siano in conflitto con l'entrata in vigore dello stesso.
8. **Di pubblicare** la presente all'albo pretorio on line, nell'apposita sezione del Portale unico della Trasparenza e sul sito web istituzionale dell'Ente.
9. **Di trasmettere** copia del presente atto all'ufficio associato tributi dell'Unité des Communes valdôtaines Walser.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO  
( Alessandro GIROD )

IL SEGRETARIO DELL'ENTE  
( Stefania ROLLANDOZ )

- Si rilascia il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 5, comma 1, punto B1 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.
- Si rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera A) del vigente Regolamento comunale di contabilità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
( Stefania ROLLANDOZ )

#### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE N°**

Si attesta che copia della presente deliberazione su attestazione del Messo Comunale, ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 21/01/2003 N° 3

- È pubblicata all'Albo Pretorio comunale e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire dal 23/12/2024

Gressoney-La-Trinité, li 23/12/2024

IL SEGRETARIO DELL'ENTE  
( Stefania ROLLANDOZ )

#### **DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

- Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 7, comma 3, della L.R. 21/01/2003 N° 3, dal primo giorno di pubblicazione.

Gressoney -La-Trinite', li 23/12/2024

IL SEGRETARIO DELL'ENTE  
( Stefania ROLLANDOZ )

23/12/2024